

I registri e gli indirizzi PEC (rectius i domicili digitali) rilevanti per l'Avvocatura dello Stato ai fini delle comunicazioni e notificazioni telematiche

*RIFLESSIONI A TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO,
SEZIONE PRIMA TER, ORDINANZA 25 GENNAIO 2021 N. 932 E A CASSAZIONE,
SEZIONE PRIMA CIVILE, SENTENZA 3 FEBBRAIO 2021 N. 2460*

Marco La Greca*

Il Tar per il Lazio, con l'ordinanza in rassegna, ha rilevato la nullità della notifica del ricorso all'Avvocatura dello Stato, verosimilmente (la ragione non è stata esplicitata) in quanto l'indirizzo di destinazione (*roma@mailcert.avvocaturastato.it*) non era presente, ai sensi dell'art. 16 *ter* del DL 179/2012, negli indirizzi pubblici validi ai fini delle notificazioni e comunicazioni telematiche.

Lo stesso Tar ha peraltro ritenuto scusabile l'errore in cui è incorso il notificante (per l'effetto concedendo termine per rinnovare la notifica), in considerazione del fatto che il predetto indirizzo "è indicato dallo stesso sito Internet dell'Avvocatura".

Per individuare l'indirizzo da utilizzare ai fini delle notificazioni a mezzo PEC, tuttavia, si dovrebbero consultare non i siti internet delle Amministrazioni, ma i registri pubblici di cui al citato articolo 16 *ter* del DL 179/2012 (nei quali l'Avvocatura è presente unicamente con il diverso indirizzo avente struttura *ags/ads.siglaprovincia@mailcert.avvocaturastato.it*); tanto ciò che è vero che l'articolo 3 *bis*, comma 5, lettera f), della legge n. 53/1994, prevede espressamente che la relazione di notifica rechi anche "l'indicazione dell'elenco da cui" l'indirizzo del destinatario "è stato estratto". Il Tar non considera, poi, che il sito internet di ogni Pubblica Amministrazione deve indicare tutti gli indirizzi PEC di riferimento dell'Amministrazione stessa. Il sito dell'Avvocatura dello Stato non si sottrae a questo obbligo e, nell'indicare i vari indirizzi, ha anche cura (attenzione non frequente) di precisare funzione e utilizzo di ciascuna tipologia di essi, fornendo i relativi riferimenti normativi. Nello specifico, la pagina internet dedicata agli indirizzi PEC dell'Avvocatura dello Stato distingue tra "Corrispondenza relativa ad attività legale", "Corrispondenza relativa ad attività amministrativa" e "Notificazioni (Processo Civile, Penale, Amministrativo, Contabile e Tributario)". Cliccando sull'unico link intitolato alle notificazioni, si accede alla schermata che riporta gli indirizzi validi a detti fini, preceduti dalla specificazione che si tratta di "Indirizzi

(*) Avvocato dello Stato, Responsabile per la transazione al digitale.

L'ordinanza n. 932/2021 T.a.r. Lazio, I ter, è stata segnalata dall'avv. Stato Alberto Giua, mentre la sentenza n. 2460/2021 Cass., Sez. I civ., dall'avv. St. Luigi Simeoli.

censiti nel registro denominato <Reginde>, previsto dall'art. 7 del D.M. n. 44/2011, e nel registro di cui all'art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012, entrambi dichiarati <elenchi pubblici> dall'art. 16 ter del D.L. 179/2012".

Pare dunque all'estensore della presente nota che l'errore in cui è incorso il notificante non sia affatto scusabile, e particolarmente non lo sia per la ragione indicata dal Tar, non solo perché il notificante dovrebbe consultare i registri pubblici e non i siti internet, ma anche perché il sito dell'Avvocatura dello Stato, a ben vedere, reca indicazioni complete e chiare.

A ingenerare un po' di confusione, per il vero, sono a volte le disposizioni di legge (e non di rado la stessa giurisprudenza); si consideri che, in base all'articolo 16 *ter* del DL 179/2012, uno dei registri validi ai fini delle notifiche via PEC è il "Registro delle PA", previsto all'articolo 16, comma 12, dello stesso DL 179/2012, mentre non lo è "l'indice PA" (per esteso "Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni"), anche detto "IPA", previsto dall'articolo 6 *ter* del Cad. La somiglianza terminologica è stata molte volte fonte di equivoci, ai quali non si sottrae, per certi versi, e come più avanti si proverà a evidenziare, nemmeno la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2460/2021.

Per completezza, anche se può introdurre un ulteriore elemento di apparente complicazione, è bene precisare che "l'IPA", a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 28 del DL 76/2020, assume ora a valore di pubblico elenco, in via sussidiaria, per le amministrazioni che non abbiano adempiuto all'obbligo di comunicare il proprio indirizzo PEC (o, per dirlo con la terminologia aggiornata, il proprio domicilio digitale) al Registro delle PA. L'Avvocatura dello Stato, tuttavia, è tra le poche PA che hanno da tempo adempiuto ai propri obblighi di comunicazione, essendo regolarmente censita sul predetto registro sin dalla sua istituzione (risalente all'anno 2014).

Tornando alla notificazione in questione, occorre ancora considerare che in base all'articolo 44, comma 4, del CPA, il Giudice amministrativo può concedere termine per rinnovare la notifica nulla solo se ritiene che *"l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante"*. Disposizione, a sommosso avviso di chi scrive, improvvidamente severa che conduce spesso il Giudice amministrativo, per mitigarne la portata, a cercare una ragione di scusabilità anche qualora non sussistente. In tale prospettiva, il Tar, non potendo certo valorizzare come causa di non imputabilità l'ignoranza della legge, ha attribuito al sito dell'Avvocatura dello Stato una responsabilità che obiettivamente non ha.

È certamente spiacevole fare da "capro espiatorio", vedendosi attribuire, pur di fronte alle precise indicazioni contenute nel sito, la responsabilità di un errore che è invece attribuibile alla superficialità del ricorrente. Al tempo stesso, bisogna anche rilevare che la nullità rispetto a quell'indirizzo è stata comunque rilevata e che una giurisprudenza più "lasca" rispetto al citato articolo 44, comma 4, del CPA, potrebbe anche avere una utilità di carattere generale.

Venendo alla sentenza della Corte di Cassazione n. 2460/2021, si osserva che le relative conclusioni, condensate nel principio di diritto, sono corrette, venendo ivi indicati tutti i registri validi ai fini delle comunicazioni e notificazioni via PEC (non viene menzionata, evidentemente non trovando applicazione nel caso di specie, la modifica introdotta dal citato articolo 28 del DL 76/2020) ed essendo espressamente stabilita l'equipollenza tra Reginde e Inipec (nel senso che entrambi sono dichiarati registri validi ai fini delle notificazioni e comunicazioni via PEC). E però le stesse conclusioni, combinate con la parte motiva, si definiscono nella loro reale portata, foriera di possibili e pericolosi equivoci.

È forse utile premettere che nella vicenda vengono in rilievo, direttamente o indirettamente, e sebbene la Corte non sembri esserne del tutto consapevole, quattro registri:

1) l'**indice delle P.A.** (il cosiddetto "IPA", ora "Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni"), previsto dall'art. 6 *ter* del Cad: in base all'articolo 16 *ter* del DL 179/2012, esso non è un registro valido ai fini delle notifiche PEC (se non in via sussidiaria nell'ipotesi sopra ricordata e che non riguarda l'Avvocatura dello Stato); l'indirizzo che ha utilizzato il notificante nel caso trattato dalla sentenza della Corte di cassazione (perugia@mailcert.avvocaturastato.it) è proprio quello risultante da questo elenco;

2) l'**indice Inipec**, previsto dall'art. 6 *bis* del Cad, rubricato "Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti": in base all'art. 16 *ter* del D.L. 179/2012, esso è un registro valido ai fini delle notificazioni e comunicazioni processuali; in questo registro l'Avvocatura non è presente;

3) Il **REGINDE**, previsto dall'art. 7 del D.M. n. 44/2011: in base all'art. 16 *ter* del D.L. 179/2012, esso è un registro valido ai fini delle notifiche PEC; su questo Registro l'Avvocatura, come detto, è censita con l'indirizzo che rispetto alla sede di Perugia è ads.pg@mailcert.avvocaturastato.it.

4) il **registro delle P.A.** (da non confondere con il registro di cui al punto 1), previsto dall'art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012: in base all'articolo 16 *ter* del DL 179/2012, esso, al pari del REGINDE, è un registro valido ai fini delle notifiche PEC; a differenza del REGINDE, però, questo registro è riservato alle P.A. intese come parti ed in questa veste l'Avvocatura indica il proprio indirizzo, nel caso in cui dovesse essere destinataria di una notifica come parte (anziché come difensore); ad ogni buon conto questa distinzione teorica è priva di rilevanza concreta dal momento che pure su questo registro, per semplificare i rapporti processuali con le controparti e ridurre al minimo la possibilità di loro errore, l'Avvocatura dello Stato ha indicato lo stesso indirizzo presente sul REGINDE, ovvero, e sempre per restare al caso di specie ads.pg@mailcert.avvocaturastato.it.

In relazione ai registri appena ricordati, la Corte commette un primo errore nel confondere i registri di cui ai punti 3 e 4, ovvero il REGINDE e il Registro delle PA. L'errore si manifesta dove la Corte, dopo avere riferito dell'istituzione del registro di cui all'articolo 16, comma 12, del DL 179/2012, nel quale le *"amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001"* avrebbero dovuto comunicare *"un indirizzo di posta elettronica certificata... presso il quale ricevere le comunicazioni e notificazioni loro dirette"*, conclude nel senso che *"L'elenco di tali indirizzi di posta elettronica certificata"* sarebbe *"denominato Re.G.Ind.E"*, mentre invece è il Registro delle PA.

Sin qui, però, si tratterebbe di un errore certo grave, dal punto di vista della ricostruzione normativa generale, e però ancora tutto sommato innocuo rispetto alla posizione specifica dell'Avvocatura dello Stato. Il vero problema per l'Avvocatura risiede, ad avviso di chi scrive, in questo: nella ricostruzione in fatto si dà atto che la notifica è stata eseguita all'indirizzo *perugia@mailcert.avvocaturastato.it*, ovvero l'indirizzo di cui al punto 1, che la Corte stessa sembra ritenere essere stato tratto da Inipecc. Ciò non è possibile, perché in quel registro, come già segnalato, l'Avvocatura dello Stato non è censita.

L'equivoco è verosimilmente sorto, così come accadde nella sentenza della Cassazione n. 3709/2019 (1) (citata nella sentenza in commento unitamente alla relativa ordinanza di correzione, ma con estremi errati), perché la controparte aveva tratto l'indirizzo da IPA, dichiarando però di averlo tratto da Inipecc.

Ora: che l'Avvocatura dello Stato non sia presente nell'indice Inipecc può sempre essere dedotto, argomentando, in primo luogo, dalla stessa denominazione del registro, riferito alle imprese e ai professionisti (categorie alle quali di certo non può ricondursi l'Avvocatura dello Stato), e, ulteriormente, dalla regola di alimentazione del registro disciplinata dall'articolo 6 *bis* del Cad, secondo cui il registro in questione riceve le relative comunicazioni dal registro delle imprese, dai collegi e dagli ordini professionali (ovvero registri ed enti che nulla hanno a che vedere con l'Avvocatura dello Stato); occorrendo, inoltre, si può anche documentare il fatto, con l'immagine della relativa schermata, che l'Inipecc non restituisce risultati qualora si cerchi l'Avvocatura dello Stato.

Il vero problema, però, si torna a ripetere, è che combinando il fatto, per come narrato nella sentenza, con il principio affermato, potrebbe sostenersi che ad avviso della Corte gli indirizzi con struttura *nomeprovincia@mailcert.avvocaturastato.it* (nel caso di specie era *perugia@mailcert.avvocaturastato.it*, in quello dell'ordinanza del Tar era *roma@mailcert.avvocaturastato.it*), in quanto estratti da Inipecc, siano indirizzi validi.

(1) In questa *Rassegna*, 2019, vol. 3, pp. 149 ss., MARCO LA GRECA, *Qualche precisazione sui registri validi ai fini delle comunicazioni e notificazioni a mezzo PEC alla Avvocatura dello Stato*.

La Corte non ha purtroppo percepito, e perciò non ha mai affermato, che quell'indirizzo non è presente su Inipec ma su Indice IPA, ovvero su un registro non valido ai fini delle comunicazioni e notificazioni via PEC. Tanto ciò è vero che la Corte ha accolto proprio il primo motivo di ricorso, con cui si denunciava la sentenza impugnata - secondo quanto riferisce la Corte stessa - per avere "*erroneamente dichiarato la nullità della citazione introduttiva del gravame*". La parte assumeva insomma di avere correttamente notificato. In sede di giudizio di rinvio forse ci potrà essere margine per chiarire la questione, anche perché, almeno espressamente, la Corte non si è pronunciata nel senso della validità di quella notifica, ma purtroppo sarà questa sentenza, con tutto il suo pericoloso precipitato, a circolare tra gli operatori e a diffondere ulteriori incertezze, quando non erronei convincimenti e distorte prassi applicative.

In conclusione: è auspicabile ci possa essere presto l'occasione per far affermare, in una materia che certo non ha bisogno di contributi atti a favorire la confusione, la correttezza del dato giuridico-fattuale circa i registri e gli indirizzi PEC (o domicili digitali che dir si voglia) rilevanti per l'Avvocatura dello Stato ai fini delle comunicazioni e notificazioni telematiche, che, si ripete, sono solo due: Reginde e Registro delle PA (non Indice delle PA). Come ripetuto, la materia, già di suo insidiosa, viene resa ancora più complicata da decisioni che non sempre dedicano ad essa l'attenzione che invece sarebbe necessaria.

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Ter, ordinanza 25 gennaio 2021 n. 932.

(...)

Considerato che il ricorso è stato notificato all'indirizzo PEC "roma@mailcert.avvocaturastato.it" che non corrisponde all'indirizzo presso il quale devono, invece, essere notificati all'Avvocatura Generale dello Stato gli atti giudiziari (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

- che l'Amministrazione non si è costituita;

- che, ravvisando il Collegio la sussistenza di un errore scusabile nell'individuazione dell'indirizzo di posta elettronica dell'Avvocatura dello Stato, trattandosi di indirizzo pec indicato dallo stesso sito Internet dell'Avvocatura;

Ritenuto di assegnare a parte ricorrente il termine di giorni 20 per la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, decorrente dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente ordinanza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) dispone la rimessione in termini per la notifica del ricorso introduttivo del giudizio, assegnando a parte ricorrente il termine di venti (20) giorni per provvedere all'incombente di cui in parte motiva, decorrente dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente ordinanza.

(...)

Cassazione civile, Sezione I, sentenza 3 febbraio 2021 n. 2460.

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 17.2.2017 il Tribunale di Perugia rigettava l'opposizione proposta da T.M. avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale con il quale era stata respinta la domanda di riconoscimento della tutela, internazionale e umanitaria, formulata dal richiedente.

Con la sentenza impugnata, n. 333/2018, la Corte di Appello di Perugia dichiarava la nullità della citazione in appello con la quale il T. aveva proposto gravame avverso la decisione di prima istanza, poiché l'atto era stato notificato ad un indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato diverso da quello indicato nel Re.G.Ind.E. (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici) ed il ricorrente aveva, in prima udienza, espressamente rifiutato il termine per provvedere alla rinnovazione della notificazione dell'atto di impugnazione.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il T. affidandosi a cinque motivi.

Il Ministero dell'Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Il ricorso, originariamente chiamato nell'adunanza camerale della prima sezione civile di questa Corte del 5.11.2019, è stato rinviato in udienza pubblica con ordinanza interlocutoria n. 3093/2020.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione ed erronea applicazione dell'art. 291 c.p.c. e dell'art. 11 del R.D. n. 1611 del 1933, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente dichiarato la nullità della citazione introduttiva del gravame.

La censura è fondata.

La Corte umbra dà atto che il T. aveva notificato per via telematica l'atto di citazione in appello all'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata perugia@mailcert.avvocaturastato.it diverso da quello ads.pg@mailcert.avvocaturastato.it risultante dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (Re.G.Ind.E.) gestito dal Ministero della Giustizia. Inoltre, la decisione impugnata dà atto che, alla prima udienza, la difesa dell'appellante aveva "rifiutato il termine per il rinnovo della notifica al Ministero, che la Corte avrebbe potuto concedere ex art. 291 c.p.c., affermando di ritenere valida ex art. 11 R.D. n. 1611/33 la notifica effettuata e chiedendo perciò la dichiarazione di contumacia del Ministero" (cfr. pag. 2). Su tali premesse di fatto, la Corte territoriale ha ritenuto nulla la notificazione dell'atto introduttivo del gravame, sul presupposto che, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.M. n. 44 del 21/2/2011 (regolamento emanato in attuazione dei principi previsti dal D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.L. n. 193 del 29/12/2009, convertito in Legge n. 24 del 22/2/2019), l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal Re.G.Ind.E. sia l'unico indirizzo presso il quale sia consentito eseguire notificazione di atti per via telematica.

Il ricorrente contesta l'interpretazione fornita dalla Corte territoriale, richiamando una pronuncia del Tribunale di Milano e sostenendo che la notificazione dell'atto di appello all'Avvocatura Distrettuale dello Stato avrebbe dovuto essere considerata valida, a nulla rilevando da quale elenco sia stato estratto l'indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato, purché si tratti di un elenco pubblico. Secondo il ricorrente, peraltro, l'elencazione dei pubblici registri

contenenti gli indirizzi di posta elettronica certificata presso cui sarebbe possibile eseguire le notificazioni in via telematica non avrebbe abrogato la domiciliazione presso l'Avvocatura dello Stato prevista, in via generale, dall'art. 11 del R.D. n. 1611 del 1933, che dunque si aggiungerebbe a quella di cui all'art. 3 bis della Legge n. 53 del 1994. Inoltre, il registro INI-PEC (acronimo per Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica certificata) sarebbe un pubblico elenco, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 16 ter, comma 1, del D.L. n. 179 del 18.10.2012, convertito in Legge n. 221 del 7.12.2012, e dall'art. 6 bis del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 (cd. Codice dell'Amministrazione Digitale), nonché dell'art. 149 bis, commi 1 e 2, c.p.c. e dell'art. 3 bis, comma 1, della Legge n. 53 del 21.1.1994.

Sul tema delle notificazioni eseguite mediante posta elettronica certificata si è assistito, negli ultimi anni, ad un vivace dibattito giurisprudenziale.

Questa Corte ha affermato, innanzitutto, che in materia di notificazioni al difensore, a seguito dell'introduzione del cd. "*domicilio digitale*" (corrispondente all'indirizzo di posta elettronica certificata che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, secondo le previsioni di cui all'art. 16 sexies del D.L. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni in Legge n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114 del 2014), la notificazione dell'atto di appello vada eseguita all'indirizzo p.e.c. del difensore costituito risultante dal Re.G.Ind.E., pur se esso non sia stato indicato negli atti dal difensore medesimo, sicché è nulla la notificazione che sia stata effettuata - ai sensi dell'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934 - presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario abbia ommesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest'ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra anche la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14914 del 08/06/2018, Rv. 649318; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 14140 del 23/05/2019, Rv. 654325; Cass. Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 1411 del 18/01/2019, non massimata).

È stato al contempo ritenuto che, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, anche dopo l'introduzione del "*domicilio digitale*" resta valida la notificazione effettuata - ai sensi dell'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934 - presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, nel caso in cui il destinatario abbia scelto, eventualmente in associazione a quello digitale, di eleggervi il domicilio (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1982 del 29/01/2020, Rv. 656890).

Si è inoltre affermato che qualora la parte, pur avendo eletto domicilio ai sensi dell'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934, abbia indicato nei propri atti un indirizzo di posta elettronica certificata, senza circoscrivere la portata di tale indicazione alle sole comunicazioni, sussiste l'obbligo di procedere alle successive notificazioni nei confronti della stessa parte esclusivamente in via telematica; con conseguente inidoneità della notificazione della sentenza d'appello eseguita presso il domiciliatario, anziché presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 10355 del 01/06/2020, Rv. 657819).

I richiamati precedenti condividono il presupposto di fondo, rappresentato dalla prevalenza del cd. "*domicilio digitale*" su ogni altra forma di domiciliazione prevista dalla legge, a meno che l'interessato non abbia dichiarato espressamente di voler eleggere domicilio, oltreché presso il suo recapito digitale, anche presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario di fronte al quale penda la lite, ovvero nel caso in cui la notifica presso il domicilio digitale non sia stata in concreto possibile a causa dell'inaccessibilità dell'indirizzo di posta elettronica per causa

imputabile al destinatario (come, ad esempio, nel caso della cd. "*casella piena*": Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 3164 del 11/02/2020, Rv. 657013).

Il Collegio condivide tale orientamento, al quale intende dare continuità. Va, dunque, ribadito che, a seguito dell'istituzione del cd. "*domicilio digitale*", le notificazioni indirizzate alla parte che ne possenga uno, o che comunque ne indichi uno nell'ambito di un processo civile, devono essere eseguite con preferenza presso di esso.

Per quanto invece attiene agli elenchi di indirizzi di posta elettronica certificata da cui le parti possono estrarre i recapiti utilizzabili ai fini della notificazione degli atti processuali, questa Corte ha in alcune occasioni affermato che l'unico registro a cui è possibile far riferimento sarebbe il Re.G.Ind.E. In particolare, secondo la pronuncia Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3709 dell'08/02/2019, non massimata (seguita poi da Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 24160 del 27/09/2019, egualmente non massimata) il "*domicilio digitale*" previsto dall'art. 16 sexies del D.L. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, in Legge n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, a sua volta convertito, con modificazioni, in legge n. 114 del 2014, corrisponderebbe esclusivamente all'indirizzo p.e.c. che ciascun avvocato abbia indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, sia stato inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (Re.G.Ind.E.) gestito dal Ministero della Giustizia. Solo questo indirizzo sarebbe qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo p.e.c. riferibile - a seconda dei casi alla parte personalmente o al difensore, che sia diverso da quello inserito nel Re.G.Ind.E., sarebbe nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC).

La citata pronuncia richiama, quali precedenti conformi, Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 30139 del 14/12/2017, Rv. 647189 e Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 13224 del 25/05/2018, Rv. 648685. Nel primo caso, la notifica dell'atto di appello era stata eseguita presso la cancelleria ai sensi dell'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934 senza ricorrere ai recapiti p.e.c. risultanti dai registri INI-PEC e Re.G.Ind.E., nel secondo caso, invece, la notificazione a mezzo p.e.c. era stata eseguita a un indirizzo diverso da quello risultante dal Re.G.Ind.E., ancorché indicato dalla parte nella sua comparsa di risposta. In entrambe le ipotesi (sulla seconda delle quali, cfr. anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 83 del 04/01/2019, Rv. 652449), la notifica è stata ritenuta nulla, sul presupposto che l'unico "*domicilio digitale*" consentito sia quello risultante dal Re.G.Ind.E.

Alla stessa conclusione è pervenuta Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 9562 del 05/04/2019, non massimata, secondo la quale, per i soggetti censiti all'interno del Re.G.Ind.E., l'unico indirizzo utilizzabile ai fini della notificazione degli atti giudiziari sarebbe quello inserito in detto registro e non anche quello eventualmente presente in altri registri PEC, anche qualora gli stessi siano ricompresi nell'ambito dell'art. 16-ter del D.L. n. 179 del 2012. Pertanto, in tema di notificazione a mezzo p.e.c., ai sensi del combinato disposto dell'art. 149 bis c.p.c. e dell'art. 16 ter del D.L. n. 179 del 2012, introdotto dalla Legge di conversione n. 221 del 2012, l'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Re.G.Ind.E.), unicamente quello risultante da tale registro. Ne consegue, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario.

Ancor più recentemente si sono pronunciate, sempre nella stessa direzione, Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 24110 del 27/9/2019, non massimata, in una fattispecie in cui non risultava da quale registro, diverso dal Re.G.Ind.E., fosse stato estratto l'indirizzo utilizzato in concreto

dalla parte per la notificazione dell'atto di impugnazione; nonché la già citata Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 24160 del 27/9/2019, del pari non massimata, in un caso in cui l'atto di impugnazione era stato invece notificato presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto dal registro INI-PEC.

L'ultima decisione, tuttavia, è stata corretta d'ufficio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 391 bis c.p.c., con ordinanza (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 29479 del 15/11/2019, non massimata), che ha eliminato il riferimento, ritenuto erroneo, alla inidoneità oggettiva dell'estrazione dell'indirizzo p.e.c. dal registro INI-PEC. Tale ordinanza di correzione richiama, in motivazione, la sentenza delle Sezioni Unite n. 23620 del 2018 (Cass. Sez. U, Sentenza n. 23620 del 28/09/2018, Rv. 650466), la quale ha affermato che, in seguito all'introduzione del "*domicilio digitale*" - previsto dall'art. 16 sexies del D.L. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114 del 2014 - va ritenuta valida la notificazione eseguita presso l'indirizzo di posta elettronica certificata che il difensore è tenuto, ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs. n. 82 del 2005, a comunicare al proprio ordine professionale di appartenenza, e che quest'ultimo è a sua volta obbligato ad inserire, sia nei registri INI-PEC, sia nel Re.G.Ind.E. di cui al D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia. Valorizzando il ruolo di coordinamento tra i due registri, INI-PEC e Re.G.Ind.E., assicurato di fatto dagli ordini professionali, le Sezioni Unite sono pervenute ad una soluzione che ha sostanzialmente sancito l'equivalenza dei due registri, quantomeno per quel che concerne le notificazioni da eseguire, in forma elettronica, nei confronti degli appartenenti ai predetti ordini.

Il Collegio condivide quest'ultima interpretazione e ritiene pertanto che - a seguito dell'istituzione del cd. "*domicilio digitale*" di cui all'art. 16 sexies del D.L. 179 del 2012 e successive modificazioni ed integrazioni - quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità possa procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6 bis del D.Lgs. n. 82 del 2005 (tra cui, va annoverato anche l'INI-PEC), nonché dal Re.G.Ind.E. gestito dal Ministero della Giustizia.

La notificazione degli atti processuali presso la cancelleria, dunque, costituisce oggi una ipotesi eccezionale, essendo stata tale modalità di notifica sostituita, in linea generale, proprio dall'istituzione del "*domicilio digitale*", nell'accezione appena prospettata, e dunque con riferimento alle risultanze di tutti i registri ufficiali di cui alle norme in precedenza richiamate.

Nella pur farraginoso disciplina di settore, del resto, si rinvengono numerosi indizi che confermano l'esattezza dell'interpretazione già sposata dalle Sezioni Unite di questa Corte, fondata sulla sostanziale equipollenza tra le risultanze dei diversi registri, INI-PEC e Re.G.Ind.E.

In particolare, l'art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 del 2012 - modificato dall'articolo 1, comma 19, lettera b), della Legge n. 228 del 2012, e successivamente dall'articolo 47, comma 1, del D.L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114 del 2014 - ha previsto, al fine di generalizzare il ricorso alla notificazione e comunicazione degli atti per via telematica, l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001, e successive modificazioni, di dotarsi e di comunicare al Ministero della Giustizia, entro il 30.11.2014, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.L. n. 193 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 24 del

2010, un indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal D.P.R. n. 68 del 2005, e successive modificazioni, presso il quale ricevere le comunicazioni e notificazioni loro dirette. L'elenco di tali indirizzi di posta elettronica certificata (denominato Re.G.Ind.E.), formato dal Ministero della giustizia, è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati. Tale norma, però, non sancisce espressamente un privilegio di esclusività del predetto registro, rispetto agli altri.

D'altro canto, l'art. 6 bis del D.Lgs. n. 82 del 2005 (c.d. Codice dell'amministrazione digitale), per favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e le imprese e i professionisti in modalità telematica, ha previsto l'istituzione del pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali (INIPEC) delle imprese e dei professionisti, tenuto presso il Ministero per lo sviluppo economico e realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi p.e.c. costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali. Anche questo registro, così come il Re.G.Ind.E., è tenuto e gestito da un organo centrale dello Stato, ed in esso confluiscono esclusivamente informazioni provenienti da organismi qualificati a fornirle. Nessuna sostanziale differenza, pertanto, si rinviene tra i due registri INI-PEC e Re.G.Ind.E., né sotto il profilo della provenienza delle informazioni in essi contenute, che appare analogamente qualificata, né per quanto attiene all'aspetto delle modalità di gestione e tenuta dei due elenchi, che in entrambi i casi è assicurata da una amministrazione centrale dello Stato, con modalità idonee ad assicurare la necessaria sicurezza delle informazioni ritraibili da ambedue le fonti di cui si discute.

Dal canto suo, l'art. 16 ter, comma 1, del D.L. n. 179 del 2012, modificato dall'art. 45-bis, comma 2, lettera a), numero 1), del D.L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dall'art. 66, comma 5, del D.Lgs. n. 217 del 2017, ha previsto che, a decorrere dal 15.12.2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6 bis, 6 quater e 62 del D.Lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia. Anche in questo caso, dunque, la norma non solo non prevede alcuna differenza tra i due diversi registri, INI-PEC e Re.G.Ind.E., ma addirittura li equipara espressamente.

Ancora, l'art. 149 bis, comma 2, c.p.c. (modificato dall'art. 16, comma 2, del D.L. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, in Legge n. 221 del 2012) prevede che l'ufficiale giudiziario, ove proceda ai sensi del primo comma, debba trasmettere copia informatica dell'atto sottoscritto con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da elenchi pubblici o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni. Anche in questo caso, nessun privilegio di esclusività, a favore dell'uno o dell'altro dei predetti registri, è contenuto nella norma in esame, che fa riferimento esclusivamente alla natura pubblica dell'elenco da cui è attinto l'indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato ai fini della notificazione.

Infine, l'art. 3 bis della Legge n. 53 del 1994 dispone che la notificazione con modalità telematica si esegua a mezzo di posta elettronica certificata presso l'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere dunque eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, ancora una volta senza alcuna distinzione tra l'uno o l'altro di detti elenchi.

In definitiva, in base ai convergenti dati normativi ed all'insegnamento delle Sezioni Unite, deve affermarsi il seguente **principio di diritto**: *"A seguito dell'istituzione del cd. "domicilio digitale" di cui all'art. 16 sexies del D.L. n. 179 del 18.10.2012, convertito con modificazioni in Legge n. 221 del 7.12.2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 24.6.2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114 dell'11.8.2014, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite - in base a quanto previsto dall'art. 16 ter, comma 1, del D.L. n. 179 del 2012, modificato dall'art. 45-bis, comma 2, lettera a), numero 1), del D.L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dall'art. 66, comma 5, del D.Lgs. n. 217 del 13.12.2017, con decorrenza dal 15.12.2013 - presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6 bis, 6 quater e 62 del D. Lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato INI-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E."*

La Corte di Appello ha dunque errato, nel caso di specie, a ritenere nulla la notificazione dell'atto di impugnazione, che il ricorrente aveva eseguito presso un indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato estratto dal registro INI-PEC.

Pertanto, la Corte distrettuale è incorsa in ulteriore errore, laddove, a fronte di una notificazione ritenuta nulla, non ha provveduto ad ordinarne la rinnovazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 291 c.p.c.

Costituisce infatti *ius receptum* che la notifica dell'atto introduttivo di un giudizio che sia stata eseguita direttamente all'Amministrazione dello Stato e non presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato (nei casi nei quali non si applica la deroga alla regola di cui all'art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611) non può ritenersi affetta da mera irregolarità o da inesistenza, bensì - secondo quanto disposto dalla citata norma - da nullità, ed è quindi suscettibile di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. ovvero di sanatoria, nel caso in cui l'Amministrazione si costituisca (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5212 del 27/02/2008, Rv. 602142; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18849 del 15/09/2011, Rv. 618790; Cass. Sez. L, Sentenza n. 5853 del 08/03/2017, Rv. 643276; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24032 del 30/10/2020, Rv. 659396).

Analogamente, è nulla, e non meramente irregolare, né inesistente, la notificazione eseguita erroneamente presso l'Avvocatura Generale dello Stato, anziché presso quella Distrettuale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale è proposta l'azione o l'impugnazione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28267 del 04/11/2019, Rv. 656038; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 19826 del 26/07/2018, Rv. 650196). Del pari, è nulla la notificazione eseguita presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anziché presso quella Generale, quando la norma preveda che la notifica debba eseguirsi presso quest'ultima (Cass. Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 608 del 15/01/2015, Rv. 633916; Cass. Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 22079 del 17/10/2014, Rv. 632870).

In tutti i predetti casi, il giudice è tenuto ad ordinare la rinnovazione della notificazione nulla (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10457 del 26/11/1996, Rv. 500792; Cass. Sez. U, Sentenza n. 4573 del 06/05/1998, Rv. 515156; Cass. Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 15062 del 30/06/2006, Rv. 590945; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2442 del 02/02/2011, Rv. 616503), anche in difetto di istanza di parte, poiché, trattandosi di questione attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, ad inderogabili disposizioni d'ordine pubblico processuale, essa è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il

solo limite derivante dall'eventuale formazione del giudicato su di essa (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17189 del 06/08/2007, Rv. 600208).

Da quanto precede deriva che, a tutto voler concedere, la Corte di Appello, avendo ravvisato la nullità della notificazione dell'atto di impugnazione, avrebbe dovuto ordinare all'odierno ricorrente di procedere alla rinnovazione della notificazione, assegnando all'uopo un termine perentorio. L'adempimento dell'incombente entro il predetto termine, o comunque la rituale costituzione in giudizio dell'Amministrazione destinataria della notificazione, debitamente rappresentata e difesa, avrebbero comportato la sanatoria *ex tunc* del vizio (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 53 del 05/01/2000, Rv. 532714; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1774 del 03/03/1999, Rv. 523784). Al contrario, la mancata ottemperanza all'ordine di rinnovo della notificazione dell'atto di appello nel termine perentorio fissato ai sensi dell'art. 291 c.p.c. avrebbe causato l'inammissibilità del gravame, ove l'adempimento fosse stato totalmente omesso, ovvero la sua estinzione, in caso di esecuzione fuori termine (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23587 del 03/11/2006, Rv. 594612; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13637 del 30/05/2017, Rv. 644465).

Da quanto precede discende l'accoglimento del primo motivo del ricorso, con conseguente assorbimento di tutti gli altri. La decisione va dunque cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Perugia, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità

PQM

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la decisione impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 11 dicembre 2020.